Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 gennaio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzettá Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 149

MEDAGLIA D'ARGENTO

TOGNATO Mario di Italo e di Mascari Teresa, da Padova, classe 1921, partigiano combattente. — Entrato fra i primi a far parte del Movimento di liberazione si distingueva brillantemente nel campo organizzativo ricoprendo cariche di responsabilità. Al comando di formazioni partigiane effettuava ardite azioni di sabotaggio su obiettivi particolarmente importanti e redditizi. Arrestato e malmenato nulla rivelava. Riuscito ad evadere riprendeva coraggiosamente la lotta continuando a rendere servizi altamente apprezzati alla Causa della liberazione. — Zona di Arciero e di Padova, settembre 1943 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

LEI Giovanni fu Gavino e fu Zallu Vittoria, da Nulvi (Sassari), classe 1905, maresciallo capo dei carabinieri, partigiano combattente. — Entrato a far parte del Movimento partigiano si distingueva brillantemente nel campo organizzativo. Comandava egregiamente la sua formazione in situazioni di guerra particolarmente dure per attività nemica e condizioni di clima e di terreno riportando successi apprezzati in azioni di sabotaggio. — Valtellina, giugno 1944 aprile 1945.

(5416)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1950, n. 1068.
Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione di « Moscato passito di Pantelleria » è riservata ésclusivamente al vino ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta nel territorio dell'Isola di Pantelleria e preparato nello stesso territorio con la sola aggiunta di alcool etilico.

Il vino suddetto deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 14 per cento in volume, un contenuto zuccherino non inferiore all'11 per cento (analisi col liquore di Fehling), colore ambrato, gusto dolce gradevole, aroma delicato di moscato e brillantezza assoluta.

Art. 2.

Il moscato di cui all'articolo precedente può essere di tipo normale e di tipo extra o superiore.

Il tipo normale deve avere le caratteristiche minime specificate nell'art. 1, mentre il tipo extra, da vendere in bottiglie originali, deve avere come minimo 15,5 per cento di alcool in volume e 14 per cento di zucchero (analisi col liquore di Fehling) e caratteri organolettici aromatici e raffinati.

Art. 3.

Chiunque pone in vendita o mette, comunque, in commercio vino moscato passito, di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di « Moscato passito di Pantelleria », oppure produce nella zona tipica e commercia o pone in vendita vino « Moscato passito di Pantelleria », che non abbia le specifiche caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è punito con le sanzioni stabilite dagli articoli 51, 55 e 57 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto e, accertata l'infrazione, l'autorità giudiziaria ordina la confisca della merce.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — VANONI — TOGNI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 4 novembre 1950, n. 1069.
Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione « Marsala », « vino Marsala » o « vino di Marsala » è riservata esclusivamente al vino speciale preparato nella zona tipica di produzione delimitata dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 15 ottobre 1931.

Tale vino deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 17 per cento di alcool per distillazione ed un contenuto zuccherino non inferiore al 5 per cento; deve essere convenientemente invecchiato e lavorato secondo il tipo, presentare colore giallo ambrato, più o meno intenso e possedere particolari caratteristiche proprie di profumo e di sapore, ottenute mediante l'aggiunta ai vini bianchi prodotti nella suddetta zona dalle uve pregiate (grillo, catarratto, inzolia), di mosto cotto, sifone o mosto concentrato, alcool etilico o acquavite di vino.

Art. 2.

I vini « Marsala » sono classificati come appresso:

a) Marsala fini (Italia I.P. particolare);

b) Marsala superiori (S.O.M. - G.D. - L.P.);

c) Marsala vergini (Soleras);

d) Marsala speciali (Marsala uovo, Marsala crema, Marsala mandorla, Marsala nocciola e tutti gli altri vini comunque preparati con impiego di vino Marsala quale prodotto base).

Le denominazioni e le sigle indicate entro parentesi alle lettere *a*), *b*) e *c*) possono essere usate da tutte le ditte che producano tipi tradizionali indicati nelle lettere stesse.

Art. 3.

E' vietata la preparazione dei vini di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente al di fuori della zona tipica di produzione di cui al decreto Ministeriale 15 ottobre 1931.

Il vino Marsala da aromatizzare per la produzione dei Marsala speciali, di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente fuori della zona di origine, deve essere genuino.

Le ditte produttrici di vini aromatizzati e di liquori includenti nella loro denominazione il nome « Marsala », « Marsala all'uovo », « Marsala chinato » e simili, devono tenere un registro di carico e scarico con allegata la documentazione giustificativa opportuna in modo da dimostrare la corrispondenza fra il vino Marsala acquistato e i quantitativi prodotti e venduti.

Art. 4.

Le caratteristiche minime particolari di ciascun tipo di vino Marsala di cui all'art. 2 della presente legge sono le seguenti:

a) Marsala fini: gradazione alcoolica 17 per cento per distillazione; estratto secco totale 70 per mille; zuccheri riduttori 5 per cento;

b) Marsala superiori: gradazione alcoolica 18 per cento per distillazione. Per il tipo dolce è richiesto un contenuto zuccherino non inferiore al 10 per cento mentre per il tipo secco non è prescritto alcun minimo di contenuto zuccherino;

c) Marsala vergini: si intendono i vini prodotti senza aggiunta nè di mosto cotto nè di sifone, nè di mosto concentrato, senza limiti minimi di contenuto zuccherino, con una gradazione alcoolica non inferiore a 18 gradi per distillazione e sottoposti ad un prolungato periodo di invecchiamento naturale.

Devono essere commerciati e venduti soltanto in bottiglie originali;

d) Marsala speciali: tutte le caratteristiche organolettiche ed analitiche dei Marsala superiori. E' consentita per essi l'aggiunta di saccarosio, di sostanze, ingredienti e droghe che ne caratterizzano le specialità.

Art. 5.

Chiunque produce, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio sotto la denominazione di cui agli articoli precedenti, vini non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chi faccia uso delle denominazioni anzidette accompagnate da qualificativi (uso, tipo, gusto, sistema e simili) o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazione degli anzidetti nomi di origine o comunque faccia uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito a norma delle leggi penali vigenti. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto. Accertata l'infrazione, l'autorità giudiziaria ordinerà la confisca della merce. In caso di recidiva abituale o di infrazioni tali da cagionare grave danno alla rinomanza dei prodotti italiani all'estero le pene saranno raddoppiate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — VANONI — TOGNI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1070.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Bernardo, in frazione Triangia del comune di Sondrio.

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 25 febbraio 1949, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Bernardo, in frazione Triangia del comune di Sondrio, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Bernardo, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1071.

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di San Girolamo Miani, vulgo Cà Emiliani, in Venezia.

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di San Girolamo Miani, vulgo Cà Emiliani, in Venezia, ed il Beneficio della parrocchia stessa viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comune di Venezia consistente in un appezzamento di terreno del valore di L. 350.000 sul quale sono stati costruiti tre fabbricati del valore di L. 3.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1072.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Savignano di Puglia (Avellino).

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Savignano di Puglia (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1950.

Sostituzione di un componente del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 361, che apporta modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della croce rossa;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1949, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della predetta Associazione;

Considerato che il prof. dott. Domenico Marotta ha rassegnato le dimissioni da componente del detto Comitato e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Benvenuto Bertoni, ispettore generale capo del Bilancio, è nominato componente del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa, in sostituzione del prof. dott. Domenico Marotta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

(1)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1950.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1951-1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che col 31 dicembre 1950 andrà a scadere per compiuto quadriennio il Collegio sindacale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

Vista la nota 21 ottobre 1950, n. 152900, con cui il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I.G.F., designa quale suo rappresentante il dott. Domenico Ubaldelli;

Vista la nota 2 ottobre 1950, n. 4978/9, con cui la Corte dei conti designa quale suo rappresentante il prof. dott. Pietro Severino Goletti;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 agosto 1949, n. 178;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1° gennaio 1951-31 dicembre 1954, è costituito come appresso:

rag. Antonio Gualdi, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Domenico Ubaldelli, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

prof. dott. Pietro Severino Goletti, in rappresentanza della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

(62)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1950.

Determinazione dei contributi da concedere nelle spese di lotta contro il malsecco degli agrumi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvata con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto l'art. 4, lettera *f*), della legge 23 aprile 1949, n. 165, relativa alla utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno successivo, registro n. 51, foglio n. 276, con il quale è stata dichiarata obbligatoria, in tutte le Provincie del territorio nazionale, la lotta contro il malsecco degli agrumi ed è stato nel contempo istituito un Commissariato speciale per la direzione ed esecuzione della lotta medesima;

Ritenuto che il limone della varietà « Monachello » è resistente all'attacco del malsecco e che, pertanto, va escluso — come l'arancio dolce e il mandarino — dal divieto di esportazione imposto dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 11 marzo 1950;

Che è opportuno estendere anche ad altre piante di agrumi le provvidenze per la ricostituzione dei limoneti, previste dall'art. 4, lettera *f*), del sopraspecificato decreto Ministeriale;

Vista la nota 21 maggio 1950, n. 340, nella quale il Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi ha formulato il piano di massima della lotta stessa e le proposte per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4, lettera *g*) del decreto Ministeriale predetto, preventivando la spesa, per interventi e contributi, in complessive L. 86.000.000;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura dei contributi da concedersi per le operazioni di profilassi e per la ricostituzione degli agrumeti distrutti dal malsecco, nonchè le norme relative alla concessione dei contributi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal divieto di esportazione, stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 11 marzo 1950, citato nelle premesse, le piante e parti di piante di limone, appartenenti alla varietà « Monachello ».

Art. 2.

La misura massima dei contributi da concedersi a favore degli agrumicoltori, che, nell'annata agraria 1950-51, abbiano compiuto operazioni di lotta contro il malsecco degli agrumi, è stabilita come segue:

a) L. 12 per ogni pianta adulta di agrumi, sottoposta, nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, ad operazioni di profilassi, consistenti nel taglio e conseguente distruzione dei rami affetti da malsecco;

b) L. 15 per ogni pianta adulta di agrumi, sottoposta, nelle altre Provincie, alle operazioni indicate nella lettera *a*);

c) L. 225 per ogni pianta di agrume resistente al malsecco, posta a dimora, attecchita, immune da parassiti e che abbia al colletto una circonferenza non inferiore a cm. 10.

Per piante di agrumi resistenti al malsecco debbono intendersi piante di limone della varietà « Monachello », di arancio dolce, di mandarino, nonchè, limitatamente alla provincia di Reggio Calabria, piante di bergamotto.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente debbono essere redatte sulla prescritta carta da bollo e inviate, non oltre il 31 gennaio 1951, al Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi con sede in Acireale, per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Le domande debbono contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dell'enfiteuta aspirante al contributo;

b) ogni indicazione atta ad individuare il fondo;

c) notizie precise e complete sulle operazioni e sulle piantagioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Alle operazioni di collaudo provvederanno i capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, su richiesta da inoltrarsi, a cura degli interessati, entro il 30 giugno 1951.

Art. 5.

Le proposte per la concessione dei contributi dovranno essere inviate dal commissario speciale per la lotta contro il malsecco al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione.

Art. 6.

Al pagamento dei contributi concessi si provvederà, dopo che sarà intervenuta l'approvazione del Ministero prevista nell'art. 5, mediante apertura di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

Per l'attuazione del piano di lotta richiamato nelle premesse è assunto impegno di L. 86.000.000 sul capitolo 236 resti del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1950
Registro n. 63, *foglio n.* 116. — BERIELLI

(33)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1950.
Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, numero 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 1° settembre 1950;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è stata consentita la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Bracciali	Per essere completati con pietre tipo « strass » in vari colori	n. 100	6 mesi
2. Ritagli di maglierie di cotone e misti cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di seta artificiale	Per essere trasformati in filati	kg. 50	6 mesi
3. Corozo e semi di palma dum	Per la fabbricazione di bottoni (concessione decorrente dal 4 ottobre 1950)	kg. 100	1 anno

Art. 2.

E' estesa, per la durata di sei mesi, decorrente dal 25 agosto 1950, alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili, l'agevolazione della importazione temporanea di juta greggia per la fabbricazione di tessuti, anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni, ecc.), prevista dal regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1950
Registro Finanze n. 26, *foglio n.* 282. — LESEN

(68)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1950.
Istituzione in Udine, dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932 n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire ad Udine un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro in luogo dell'attuale sezione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1950 è istituito a Udine un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro con circoscrizione sulle provincie di Udine e Gorizia. L'attuale sezione dell'Ispettorato del lavoro di Udine è soppressa.

Art. 2.

Dalla data predetta, la circoscrizione dell'Ispettorato del lavoro di Venezia è limitata alle provincie di Venezia, Belluno e Treviso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 384. — LAMICELA

(6)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1950.

Autorizzazione alla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie » ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana ed approvazione di alcune tariffe e delle relative condizioni generali di polizza della predetta Società.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Mutuelle Générale Française Vie », con sede in Le Mans, e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione;

Considerato che la Società richiedente possiede i necessari requisiti ed ha soddisfatto alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'esercizio delle assicurazioni private per la concessione dell'autorizzazione in parola;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società « Mutuelle Générale Française Vie », con sede in Le Mans e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe e le relative condizioni generali di polizza presentate dalla predetta Società:

1) tariffa relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga;

2) tariffa relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga;

3) tariffa relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga;

4) tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca stabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza;

5) tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca stabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza;

6) tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia oppure no in vita a quell'epoca l'assicurato.

Art. 3.

La predetta Società applicherà inoltre alle tariffe di cui all'art. 2 i seguenti aumenti:

4 % del premio per le tariffe a premio unico;

6 % del premio con un massimo del 3 per mille del capitale per le tariffe a premio annuo.

Roma, addì 14 dicembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(41)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1950.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana prodotti farmaceutici « Knoll », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la « Knoll » società anonima italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi, e nominato sequestratario il dott. Mario Cossovich;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario della predetta società, non esistono più, nella società stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopramenzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 6 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la « Knoll » società anonima italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano.

Il sequestratario, dott. Mario Cossovich, cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1950

Il Ministro: PELLA

(8)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1950.

Conferma del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e conferma o nomina dei membri del Comitato esecutivo del predetto Istituto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933:

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo, in data 15 novembre 1937;

Vista la legge 29 ottobre 1949, n. 906;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sen. prof. Giovanni Pallastrelli è confermato presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per gli esercizi 1950-1953.

I signori dott. Ignazio Capuano, dott. Enrico Dini, avv. Gian Luigi Dones e prof. Paolo Ricaldone sono confermati e i signori avv. Flaminio Vittorio Cortina e dott. Emanuele Cortis sono nominati membri del Comitato esecutivo del predetto Istituto. Essi resteranno in carica fino a quando non scadranno dalla carica di consigliere di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1950

Il Ministro: Pella

(65)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1950.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, ente morale con sede in Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 settembre 1946, con il quale i signori dott. Mario De Angelis e ragioniere Alfredo Gabrielli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, in sostituzione dei signori avv. Dante Cingolani e Onesto Onesti a loro volta nominati nelle cariche predette con decreto Ministeriale 28 luglio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto stesso anno;

Considerato che i predetti dott. De Angelis e ragioniere Gabrielli, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica il giorno 8 agosto 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Mario De Angelis e rag. Alfredo Gabrielli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, ente morale con sede in Jesi (Ancona) con decorrenza dal 9 agosto 1950 e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1950

Il Ministro: Pella

(63)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1950.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Cascia.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 luglio 1949, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Roccaporena propriamente detta, le pendici dei monti che la circondano ed il cosidetto « Scoglio di Santa Rita » sita nell'ambito del comune di Cascia;

Vista l'opposizione presentata dal sindaco di Cascia;

Riconosciuto che la zona predetta forma un quadro panoramico di cospicuo interesse;

Decreta:

La zona di cui sopra indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il predetto decreto verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Cascia.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno la facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 23 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: BERTINELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia

Elenco dei dati catastali degli immobili siti nella zona di Roccaporena di Cascia sottoposti a vincolo:

Foglio n. 2.

Mappali n. 140, 161, 160, 153, 148, 165, 166, 50, 52, 54, 91, 924, 923, 922 resto, 159, 164, 886, 53, 89, 103, 146/A, 138, 157, 156, 155, 144, 142, 92, 925, 141 resto, 139, 1294, 87, 94/1402, 94/1403, 154, 158, 147, 51, 106, 107, 66, 171, 46, 169/1425, 169 resto, 108/1353, 108 resto, 95, 135, 105, 167/resto, 168 resto, 141/1375, 167/1410, 168/1411, 137, 1293, 1295, 136, 152, 151, 150, 149, 61, 143, 93, 125, 67, 90/1446, 90 resto, 126, 127, 921, 124, 96, 97, 47, 68, 48, 1255, 1253, 1257, 104, 146 resto, 145, 49, 58, 94 resto, 134, 109, 162, 922/1401, 78-79, 60, 80 (239), 81 (239/R), 73, 13, 71-72, 83, 85, 41-42, 43, 55, 75/A, 75/B, 4-5-6-7-8-9-10-11-1254, 35 rata, 35 resto, 70-82-88, 36, 110-113, 62, 101, 40, 84-76-77, 69-57-63-74-56, 121-122-123-44, 1-2-3-17-18, 99, 120/A e B, 120 resto, 34, 112, 16.

(7)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1950.

Nomina di un sindaco effettivo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, con sede in Roma, approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1949, con il quale veniva nominato sindaco effettivo del predetto Consorzio il dott. Diego Spinelli;

Considerato che il dott. Diego Spinelli è deceduto, onde occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Cesare Gra è nominato sindaco effettivo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Diego Spinelli, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1950

Il Ministro: PELLA

(67)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1950.

Sospensione del provvedimento di concessione alla Società per azioni frigoriferi corso Como per l'esercizio di un Magazzino generale in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1950, che autorizza la Società per azioni frigoriferi di corso Como a gestire, in Milano, Magazzini generali pel deposito di derrate alimentari nazionali ed estere e generi coloniali escluso il caffè;

Ritenuto che a' sensi della circolare n. 4367/1036 del 22 marzo 1949 le autorizzazioni all'apertura di Magazzini generali sono da considerarsi condizionate all'effettivo esercizio dei Magazzini e all'assunzione diretta ed in proprio delle responsabilità relative;

Considerato che l'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 31 marzo 1950 ha deliberato di mutare la denominazione sociale in quella di « Immobiliare Como », limitando l'oggetto alla sola amministrazione degli immobili sociali, e che d'altra parte, non consta che la Società abbia mai dato effettivo inizio alla gestione del Magazzino generale come sopra autorizzato;

Decreta:

E' sospesa l'autorizzazione concessa alla Società per azioni frigoriferi di corso Como, col decreto Ministeriale 7 febbraio 1950 citato in premesse, per l'esercizio di un Magazzino generale in Milano, corso Como n. 9.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(71)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1950.

Autorizzazione al Consorzio agrario di Varese all'istituzione di Magazzini generali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario di Varese per essere autorizzato ad istituire ed esercire Magazzini generali in Gallarate e Saronno;

Vista la deliberazione n. 289 in data 14 ottobre 1950, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi Magazzini succitati;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Varese il 31 ottobre 1950 per l'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Varese è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili di proprietà siti in Gallarate, località Madonna in Campagna, come stabilimento principale e quelli siti in Saronno, via Volonterio n. 23, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere, rispettivamente, del 14 e 31 ottobre 1950, di cui nelle premesse.

Art. 3.

In conformità della proposta formulata dalla Camera di commercio di Varese con la citata delibera di Giunta n. 289 del 14 ottobre 1950, la cauzione dovuta da quel Consorzio agrario, a' sensi dell'art. 2 del regolamento sui Magazzini generali 16 gennaio 1927, n. 126, è fissata nell'ammontare massimo di L. 100.000 (centomila) previsto dal detto articolo.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro: Togni

(69)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1950.

Autorizzazione al Consorzio agrario di Bergamo a istituire e gestire Magazzini generali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario di Bergamo per essere autorizzato ad istituire ed esercire Magazzini generali in provincia di Bergamo, con stabilimento principale in Ponte San Pietro;

Vista la deliberazione in data 12 luglio 1950 adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario succitato;

Viste le deliberazioni adottate dalla Giunta predetta e dal Comitato provinciale dei prezzi di Bergamo, rispettivamente, il 31 agosto ed il 5 ottobre 1950, per l'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario di Bergamo è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili di proprietà siti in Ponte San Pietro, via Roma, come stabilimento principale e in Boltiere, Calcinate, Castelli Calepio, Fontanella, Gorlago, Martinengo, Romano Lombardo, Treviglio ed Urgnano come succursali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere del 12 luglio, 31 agosto e 5 ottobre 1950, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Bergamo è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro: Togni

(72)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1950.

Autorizzazione alla Società anonima magazzini generali di Como ad accentrare in nuovi locali le merci detenute in deposito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 3 febbraio e 2 novembre 1939, che autorizzano l'esercizio dei Magazzini generali di Como, con sede in via Stelvio n. 4 e successivamente in via Borgovico n. 17;

Premesso che a causa dello stato di guerra la ditta esercente i predetti Magazzini generali fu costretta a servirsi anche di locali diversi da quelli autorizzati, e che, cessate oramai le circostanze eccezionali su richiamate, è opportuno ch'essa utilizzi unicamente locali di deposito ufficialmente ritenuti idonei;

Considerato che le merci detenute dalla Società anonima magazzini generali di Como a' sensi del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, risultano attual-

mente accentrate nei locali di via Teresa Ciceri n. 5, i quali sono peraltro utilizzati anche dalla filiale della Società nazionale trasporti fratelli Gondrand;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima magazzini generali di Como è autorizzata a depositare le merci da essa custodite a' sensi del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, nei locali di Como, via Teresa Ciceri n. 5, a condizione:

1) che gli ambienti utilizzati dalla Magazzini generali di Como risultino idonei alle verifiche del Genio civile, a' sensi dell'art. 3, primo comma, del regolamento 16 gennaio 1927, n. 126;

2) che gli ambienti come sopra a disposizione della Società anonima magazzini generali di Como vengano, mediante appropriati lavori di sistemazione, resi completamente separati e indipendenti dagli altri ambienti facenti parte del medesimo complesso e che sono attualmente a disposizione della filiale di Como della Società nazionale trasporti fratelli Gondrand.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(70)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1950.

Approvazione di alcune opzioni e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Torino, della Società francese di assicurazione « Il Mondo ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Torino, della Società francese di assicurazione « Il Mondo » intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni da adottarsi per le forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune opzioni e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Torino, della Società francese di assicurazione « Il Mondo » da adottarsi per le forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali alla scadenza dei contratti di assicurazione.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(40)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 dicembre 1950 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ayrton Diniz, Vice console di Brasile a Livorno.

(12)

In data 16 dicembre 1950 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jaime Cardoso, Console di Brasile a Napoli.

(13)

In data 16 dicembre 1950 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jorge Jose Uriburu, Vice console di Argentina a Palermo.

(14)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 8

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,84	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,82	» Roma	624,82
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,84	» Trieste	624,84
» Napoli	624,825	» Venezia	624,85

Media dei titoli dell'11 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,75
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 3 % lordo	50 —
Id 5 % 1935	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	71,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,20
Id. 5 % 1936	91,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,83

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(Unica pubblicazione). Elenco n. 6.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei sottoindicati titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	CAPITALE nominale Lire
B. T. N. 5% (1950) Serie 23	386	Di Maggio Maria Grazia fu Girolamo, minore sotto la patria potestà della madre Di Gregorio Anna, dom. a Palermo	5.000
Id.	387	Di Maggio Lidia fu Girolamo, minore, ecc., come sopra	5.000
Id.	388	Di Maggio Damiano fu Girolamo, minore, ecc., come sopra	5.000

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5570)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Volterra, località Tatti (Pisa), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 gennaio 1950, è revocata.

(88)

Divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 21 agosto 1950, nella zona di Perugia, Panicale e Magione (Perugia), dell'estensione di ettari 1046, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 31 marzo 1951.

(89)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Boara Pisani e Stanghella (Padova), dell'estensione di ettari 434, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Stroppare; strada comunale Peagna; fiume Gorzon sino alla strada comunale Stroppare;

ad *est*: strada comunale Stroppare;

a *sud*: strada comunale Stroppare; proprietà ing. Rizzo; scolo consorziale Farfagliari, quindi, verso sud, strada comunale Ferraria, indi, verso ovest, proprietà Aggio Corrado e Felice;

ad *ovest*: strada statale Adriatica n. 16; proprietà Quaglio Vincenzo sino all'incrocio con la strada comunale Stroppare.

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Albaredo d'Adige (Verona), della estensione di ettari 625 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada Motte; « Le Michellorie »; fosso Serego, dalle Michellorie alle Bernardine; le Bernardine fino al fiume Adige lungo il canale di scolo Spolverino; fiume Adige fino alla località « Motte ».

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Borgoforte (Mantova), della estensione di ettari 590 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada argine maestro fiume Po;

ad *est*: strada argine maestro fiume Po;

a *sud*: fiume Po;

ad *ovest*: strada argine maestro fiume Po.

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Sermide (Mantova), dell'estensione di ettari 435 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Argine Valle;

ad *est*: strada provinciale ferrarese;

a *sud*: Fossa Alta Inferiore;

ad *ovest*: canale Sermide e Dugale Restello;

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nei comuni di Stradella, Portalbera ed Arena Po (Pavia), dell'estensione di ettari 472, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: strada che parte dal passaggio a livello Torrette di Sopra sulla linea ferroviaria Piacenza-Alessandria e che arriva a circa 100 metri ad ovest della cascina Garolo di Arena Po congiungendosi con la strada Portalbera-Arena Po;

a *sud*: tratto di ferrovia sulla linea Piacenza-Alessandria che parte dal passaggio a livello Torrette di Sopra ed arriva al ponte ferroviario sul torrente Versa;

ad *ovest*: sponda sinistra del torrente Versa e precisamente nel tratto che parte dal ponte sulla ferrovia Piacenza-Alessandria ed arriva al ponte sulla strada comunale Portalbera-Arena Po passando per San Pietro;

a *nord*: strada comunale Portalbera-Arena Po nel tratto che parte dal ponte sul torrente Versa ed arriva ad incrociare la strada per la frazione Torrette a circa 100 metri ad ovest della cascina Garolo.

(87)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Istituzione, in seno al Consiglio superiore del commercio interno, di una Sezione per l'organizzazione delle mostre, fiere ed esposizioni.

Con decreto Ministeriale del 23 novembre 1950 è stata istituita, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore del commercio interno, in seno all'anzidetto Consiglio, una Sezione con competenza limitata alla materia speciale delle mostre, fiere ed esposizioni.

Per la prima applicazione del detto decreto Ministeriale la Sezione di cui trattasi è stata composta come segue:

Brun ing. Stefano, presidente;

Negri, rag. Mario, vice presidente;

Amato Festi, in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie commerciali;

Cajelli Alberto, in rappresentanza dei lavoratori delle categorie commerciali;

Recca on. Raffaele, Coli on. avv. Giulio, Bracci Torsi dott. Harry, in rappresentanza delle Camere di commercio industria e agricoltura;

il direttore generale del Commercio interno.

(22)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

24ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Carbogeno o miscela di mosso.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con il decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Visto che nel campo dei trasporti internazionali è stato ammesso il gas denominato « Carbogene » che non è altro che ossigeno contenente sino al 6,5 % in volume di anidride carbonica;

Tenuto presente che per questo gas sono ritenute sufficienti ed applicabili le disposizioni già esistenti per l'ossigeno;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

L'elenco dei gas previsti dal citato regolamento (elenco riassunto ed aggiornato con la 23ª serie di norme integrative) dovrà, nel gruppo II, alla voce « ossigeno », essere così completato:

Ossigeno (anche con al massimo il 6,5 % in volume di anidride carbonica carbogene o miscela di mosso).

Roma, addì 13 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: PERRONE

(66)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 5156 del 27 dicembre 1950, l'avv. Giuseppe Franchino è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli, in sostituzione del geom. Vincenzo Delpiano, dimissionario.

(25)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 22 dicembre 1950, il dott. ing. Mario Origo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

(27)

Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8566 in data 29 dicembre 1950, è stato:

1) revocata la disposizione di cui al decreto Ministeriale 28 luglio 1950, n. 4461, relativa alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza;

2) ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1951 l'incarico affidato all'ing. Gennaro Laurini, di commissario governativo dell'Istituto anzidetto.

(91)

Approvazione del piano di ricostruzione della frazione Corvaia in comune di Seravezza

Con decreto Ministeriale 22 dicembre 1950, n. 3506, è stato approvato il piano di ricostruzione della frazione Corvaia in comune di Seravezza, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano di ricostruzione è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(26)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Reno, sito nel comune di Porretta Terme.

Con decreto interministeriale 7 novembre 1950, n. 2365-2467, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo in sponda destra del fiume Reno in comune di Porretta Terme, della superficie di ettari 0.21.78, indicato nell'estratto catastale in data 4 settembre 1950 che fa parte integrante del suindicato decreto.

(44)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Emancipatrice », con sede in Pozzuoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 dicembre 1950, la gestione straordinaria della cooperativa « L'Emancipatrice », con sede in Pozzuoli, è stata prorogata al 28 febbraio 1951 ed al commissario, rag. Gino Grossi, sono state conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio sindacale.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministro predetto.

(28)

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa edile di Pulsano e Leporano, con sede in Pulsano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 dicembre 1950, il sig. Francesco Libera è stato nominato liquidatore della Cooperativa edile di Pulsano e Leporano, con sede in Pulsano, in sostituzione del rag. Pasquale D'Aprile, dimissionario.

(29)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, recante la « Nomina dei componenti la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, relativo alla organizzazione del servizio del collocamento dei lavoratori dello spettacolo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 29 dicembre 1950, n. 297, alla 11ª riga del dispositivo, in luogo di: « *De Fibio* dott. Armando » leggasi: « *De Fidio* dott. Armando ».

(43)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Volterra (Pisa)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Volterra;

Dispone:

Il rag. Leonida Landi è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(21)

Conferma o nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di Cesena (Forlì), Massalombarda (Ravenna), Montepulciano (Siena), Novara e Terlizzi (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Dispone:

1. I signori Domenico Giunchi e rag. Mario Nicoletti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena, ente morale con sede in Cesena (Forlì).

2. I signori avv. Giovanni Ghiselli e dott. Giandomenico Giustiniani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Massalombarda, ente morale con sede in Massalombarda (Ravenna).

3. I signori Mario Mari e Osvaldo Della Giovampaola sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montepulciano, ente morale con sede in Montepulciano (Siena).

4. L'avv. Sante Scolari è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Novara, ente morale con sede in Novara, e l'ing. Giovanni Negretti è nominato vice presidente del Monte stesso.

5. I signori dott. Domenico Morrone e rag. Pasquale Bonaduce sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Terlizzi, ente morale con sede in Terlizzi (Bari).

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(20)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata) e conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi dereti-leggi 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

1. Il sig. Gobbi Luigi fu Nazzareno è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata).

2. Il sig. Tambucci G. Bruno fu Mariano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(18)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visti i propri decreti n. 25351, in data 21 novembre 1946 e n. 2554 del 25 gennaio 1947, con cui vennero indetti i concorsi per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia ed i successivi provvedimenti con cui fu prorogato fino al 31 agosto 1947 la presentazione delle relative domande di ammissione;

Visto che la Commissione esaminatrice venne regolarmente nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 marzo 1949, n. 20400 I. AG./151, modificato per quanto riguarda la sostituzione del presidente, col decreto del 19 dicembre 1949 n. 20453.2/13780;

Preso atto e letti i verbali relativi ai lavori della predetta Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Approva

la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice così come segue:

1. Artioli dott. Delfo	punti	127,131	su 150
2. Cassi dott. Aldo	»	127 —	»
3. Lugari dott. Francesco	»	122,750	»
4. Rossi dott. Mansueto	»	119,677	»
5. Villani dott. Gino	»	118,853	»
6. Tagliavini dott. Ennio	»	118,475	»
7. Tedeschi dott. Temistocle	»	113,487	»
8. Belicchi dott. Ottavo	»	112,687	»
9. Bacchini dott. Remigio	»	111,075	»
10. Ghinelli dott. Antonio	»	111,050	»

		punti	su 150
11.	Scicolone dott. Emanuele	108,831	su 150
12.	Valla dott. Ettore	107,138	»
13.	Costanzo dott. Raffaele	106,591	»
14.	Baligan dott. Antonio	106,086	»
15.	Malachini dott. Giuseppe	105,002	»
16.	Tagliavini dott. Giovanni	104,849	»
17.	Dodi dott. Carlo	104,707	»
18.	Lanati dott. Brenno	104,525	»
19.	Lontano dott. Ermenegildo	104,150	»
20.	Beltrami dott. Bruno	103,076	»
21.	Botti dott. Giuseppe	102,937	»
22.	Viola dott. Luigi	101,234	»
23.	Bresadola dott. Renato	100,388	»
24.	Zucchi dott. Lorenzo	100,305	»
25.	Bernasconi dott. Pio	100,018	»
26.	Giusti dott. Luigi	99,250	»
27.	Pezzella dott. Raffaele	96,388	»
28.	Azzoni dott. Pio	95,681	»
29.	Granelli dott. Giuseppe	95,550	»
30.	Reverberi dott. Giuseppe	95,424	»
31.	Pigozzi dott. Ermes	94,375	»
32.	Beltrami dott. Gabriele	94,220	»
33.	Baldazzi dott. Leo	93,110	»
34.	Corazza dott. Lino	91,299	»
35.	Rasori dott. Pietro	90,356	»
36.	Federici dott. Giovanni	89,185	»
37.	Pennisi dott. Concetto	87,991	»
38.	Denna dott. Angelo	85,072	»
39.	Meschini dott. Stelio	82,639	»
40.	Gallani dott. Abdon	81,909	»
41.	Bernier dott. Arturo	80,818	»
42.	Bernini dott. Luigi	80,608	»
43.	Ferrari dott. Andrea	80,485	»
44.	Marrone dott. Pietro	80,399	»
45.	Bocchi dott. Angelo	79,412	»
46.	Cipelli dott. Giuseppe	78,359	»
47.	Barbieri dott. Giampiero	78,119	»
48.	Rossi dott. Renzo	77,091	»
49.	Pacciani dott. Mario	76,246	»
50.	Biasetti dott. Ennio	75,426	»
51.	Pieracci dott. Etrusco	71,082	»
52.	Galeazzi dott. Giacomo	69,860	»
53.	Zimarino dott. Emanuele	69,430	»
54.	Lumbroso dott. Elia	68,763	»
55.	Corradi dott. Gino	66,305	»
56.	Dettoni dott. Luigi	66,291	»
57.	Marini dott. Giovanni Maria	63,541	»
58.	Beretta dott. Luigi Maria	62,425	»
59.	Spreafico dott. Carlo	60,875	»

Tutti i suddetti candidati sono dichiarati idonei.

Parma, addì 16 dicembre 1950

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale si approva la graduatoria di merito dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia e banditi con i decreti n. 25351 del 21 novembre 1946 e n. 2554 del 25 gennaio 1947;

Viste le richieste delle sedi secondo l'ordine di preferenza indicato dai candidati dichiarati idonei;

Vista la rinuncia fatta dal dott. Lugari Francesco per tutte le condotte messe a concorso in questa Provincia;

Considerato che i candidati dott. Scicolone Emanuele, Lontano Ermenegildo, Beltrami Bruno e Botti Giuseppe hanno indicato sedi già designate dai candidati che li precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario condotto indicati a fianco di ognuno:

1. Artioli dott. Delfo, abitante a Parma via Carissimi, 10: veterinario condotto di Parma capoluogo;
2. Cassi dott Aldo, abitante a Mezzani: Colorno;
3. Rossi dott. Mansueto, abitante a Varano Melegari: Montechiarugolo;
4. Villani dott. Gino, abitante a Bologna, via Iacobo della Quercia, 2: Fontanellato;
5. Tagliavini dott. Ennio, abitante a Zibello: Vigatto, (Delegazione del comune di Parma);
6. Tedeschi dott. Temistocle, abitante a Calestano: Felino;
7. Belicchi dott. Ottavo, abitante a Parma, strada Santa Anna, 18: Borgo Val di Taro;
8. Bacchini dott. Remigio, abitante a Sissa: Sissa;
9. Ghinelli dott. Antonio, abitante a Sala Baganza: Torrile;
10. Valla dott. Ettore, abitante a Salsomaggiore: Sala Baganza;
11. Costanzo dott. Raffaele, abitante a Padova, via Savonarola, 10: Bedonia;
12. Baligan dott. Antonio, abitante a Basilicanova: Fornovo Taro;
13. Malacchini dott. Giuseppe, abitante a Cerea (Verona): Medesano;
14. Tagliavini dott. Giovanni, abitante a Parma, via G. B. Borghese n. 17: Berceto;
15. Dodi dott. Carlo, abitante a Corcagnano di Vigatto: Corniglio;
16. Lenati dott. Brenno, abitante a Fornovo: Pellegrino Parmese;
17. Viola dott. Luigi, abitante a Felino: Palanzano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 16 dicembre 1950

Il prefetto: MENEGHINI

(30)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Vista la circolare n. 124 in data 21 novembre 1946 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto prefettizio n. 38216/San. del 25 novembre 1946, col venne bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia;

Visto il successivo decreto n. 3687, in data 31 gennaio 1947, col quale venne prorogato fino al 30 aprile 1947 il termine di chiusura del concorso predetto;

Visto il decreto prefettizio n. 32045/III.San. di ammissione al predetto concorso;

Visti i verbali e la graduatoria compilati dall'apposita Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso specificato in premessa:

		punti
1.	Scovazzi Guglielmo	150 —
2.	Bassano Luigi	145,80
3.	Rolla Guglielmo	141,57
4.	Giani Gustavo	140 —
5.	Alvisi G. Pasquale	135 —
6.	Rolandi Giuseppe	133,40
7.	Sardi Paolo	132,75
8.	Debenedetti Vittorio	129,415
9.	Zeni Walter	128,06
10.	Carrara Domenico	125,60
11.	Caneda Aldo	123,25
12.	Campi Camillo	123,10
13.	Viazzo Giuseppe	121,75
14.	Badalla Luigi	120 —
15.	Berta Bruno	119,30
16.	Cebrelli Giuseppe	119 —
17.	Parodi Angelo	117,75
18.	Caielli Giuseppe	116,50

N.	Nominativo		Punti
19.	Cassano Piero	punti	114,245
20.	Desana Gustavo	»	113,90
21.	Polcari Adelmo	»	113,70
22.	Pavia Giuseppe	»	112,50
23.	Boidi Domenico	»	111,85
24.	Schiaffino Alberto	»	110,91
25.	Bono Baldassare	»	110,60
26.	Beltaro Basilio	»	110,50
27.	Musso Achille	»	110,25
28.	Bissolino Gerolamo	»	108,685
29.	Calì Antonio	»	106,75
30.	Serrati Angelo Arturo	»	106,04
31.	Fersoglio Ercole	»	105,45
32.	Scaglia Urbano	»	103,08
33.	Poggio Antonio	.	102,87
34.	Martini Alessandro	»	102,58
35.	Bovone Marcello	»	102,25
36.	Dezza Pietro	»	101,20
37.	Ricci Giuseppe	»	100,50
38.	Capra Giovanni	»	99,29
39.	Spinoglio Renato	»	99,25
40.	Tento Natale	»	97,75
41.	Provvidenza Donato	»	97,66
42.	Piana Leo	»	96,41
43.	Torti Giovanni	»	96,25
44.	Fossati Bruno	»	95,945
45.	Galef Isacco	»	95,90
46.	Garbarini Alfredo	»	95,76
47.	Giannotti Celeste	»	95,25
48.	Pellegrini Pietro	»	94,78
49.	Ferrara Egidio	»	94,585
50.	Ciparelli Pietro	»	94,25
51.	Mazza Alberto	»	94,15
52.	Maestri Domenico	»	93,58
53.	Piovano Pietro	»	93 —
54.	Butti Giuseppe	»	92,20
55.	Goggi Carlo	»	92 —
56.	Gastaldi Alberto	»	91,88
57.	Tornari Giuseppe	»	91,75
58.	Garrone Angelo	»	91,65
59.	Foggio Angelo Giuseppe	»	91,25
60.	Veniali Mirko	»	91,05
61.	Gatti Pietro	»	91 —
62.	Maccario Arturo	»	90,98
63.	Sartoriggi Arturo	»	90,50
64.	Scarsi Roberto	»	90,10
65.	Aviotti Francesco	»	90 —
66.	Milano Ludovico	»	89,75
67.	Musso Eugenio	»	89,66
68.	Negri Bruno	»	89,50
69.	Molinari Franco	»	89,25
70.	De Biasi Spiro	»	89 —
71.	Foco Giuseppe	punti	88,845
72.	Alvigini Ignazio	»	88,75
73.	Sapelli Vincenzo	»	88,12
74.	Sommo Alessandro	»	88,08
75.	Ferrari Giovanni	»	87,91
76.	Garrone Mario	»	86,645
77.	Scienza Filippo	»	85,10
78.	Avallone Teodoro	»	85,05
79.	De Bernardi Giovanni	»	85 —
80.	Castelli Giuseppe	»	84,80
81.	Leva Giovanni	»	84,615
82.	Cassinari Andrea	»	83,70
83.	Balduzzi G Battista	»	83,50
84.	Gravatti Arturo	»	83,25
85.	Barberis Tullio	»	82,75
86.	Fiore Sante	»	82,50
87.	Calzone Renato	»	82,15
88.	Pini Giuseppe	»	81,83
89.	Rivalta Carino	»	81,66
90.	Ghislieri Alberto	»	81,25
91.	Forni Mario	»	81 —
92.	Ganna Alberto	»	80,50
93.	Durante Vincenzo	»	79,75
94.	Alliano Eligio	»	79,25
95.	Vercesi Luigi	»	79,15
96.	Rocca Pietro	»	78,57
97.	Botto Domenico	»	78,37
98.	Colla Bruno	»	76,50
99.	Sardi Alessandro	»	75 —
100.	Ermini Giovanni	»	74,66
101.	Sardi Giuseppe	»	72,50
102.	Reale Carlo	»	72,45
103.	Maccarini Costanzo	»	72,29
104.	Bertiglia Mario	»	71,40
105.	Siri Mario	»	70,86
106.	Larizza Luigi	»	70,60
107.	Garberi Ugo	»	70 —
108.	Fregosi Guido	»	68,35
109.	Bocchino Giovanni	»	67,50
110.	Ghislieri Massimo	»	66,140
111.	Sisto Michele	»	65,50
112.	Capaccio Enrico	»	63,80
113.	Lasagna Sergio	»	62,035
114.	Mazzucco Luigi	»	61,25
115.	Farina Giuseppe	»	61 —
116.	Galliano Giovanni	»	60 —
117.	Lasagna Giorgio	»	60 —
118.	Pettene Giuseppe	»	52,82

Alessandria, addì 14 dicembre 1950

Il prefetto: ZACCHI

(36)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.